



UMBERTO I
POLICLINICO DI ROMA

A F C "AA.GG. - Informatica"

Prot. n. 0019956

Roma, 11 GIU. 2008



- Al Presidente dell'Associazione Emofiliaci
del Lazio - ("A.E.L. - O.N.L.U.S.")
- e, p. c. Al Direttore Sanitario dell'Azienda Policlinico
Umberto I
- Al Prof. Roberto Foà - D.A.I. di Ematologia

Oggetto: Proposta di Convenzione Azienda Policlinico Umberto I/ "Associazione Emofiliaci
del Lazio - ("A.E.L." - O.N.L.U.S.) per l'espletamento di attività di volontariato.

Si trasmette - in duplice originale e già debitamente sottoscritto - il testo definitivo della
Convenzione in argomento, completo dell'allegato elenco nominativo individuante il
contingente dei volontari A.E.L. (complessive n. 8 unità), sulla base del conclusivo parere del
Direttore Sanitario di Azienda.

In particolare, si richiama quanto specificamente previsto dagli articoli 6, 9, e 10, comma
2, per ciò che concerne la fase operativa e di programmazione dell'attività di volontariato,
oggetto della Convenzione.

Si invita, pertanto, codesta Associazione a voler controfirmare e datare gli atti
convenzionali, restituendo n. 1 originale del testo, non appena formalizzato.

Distinti saluti.


IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ubaldo Montaguti



**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA POLICLINICO E L'ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO "ASSOCIAZIONE EMOFILIACI DEL LAZIO - A.E.L. -
O.N.L.U.S.".**

TRA

l'Azienda Policlinico Umberto I, di seguito indicata come "Policlinico", rappresentata dal Direttore Generale Dott. Ubaldo Montaguti, nato a Bologna, il 24.11.1947, per la carica domiciliato in Viale del Policlinico, n. 155 - Roma (C.F. n. 05865511009),

E

l'Associazione di Volontariato "Associazione Emofiliaci del Lazio - A.E.L. - O.N.L.U.S.", di seguito indicata anche come "Associazione", rappresentata dal Presidente pro-tempore Dott. Ottorino Rossi, nato a Cave (RM), il 01/09/1953, per la carica domiciliato in Via Fratelli Ruspoli, n. 2 - 00198 - ROMA (C.F. n. 80412070585),

VISTA la Legge-quadro sul volontariato n. 266 dell'11.8.1991 che valorizza la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo con finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Province e dagli Enti locali, stabilendo i principi nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nella disciplina dei rapporti tra le organizzazioni di volontariato e le istituzioni pubbliche;

VISTO specificamente il Decreto legislativo n. 502/1992, e successive integrazioni, che, all'articolo 14, comma 7, titolo IV ("partecipazione e tutela dei diritti dei cittadini"), favorisce la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti mediante la stipula di appositi accordi o protocolli di collaborazione, senza oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, sulla base di quanto previsto, in via generale, dalla citata Legge-quadro n. 266/91 nonché dalle specifiche leggi regionali di attuazione;

VISTA al riguardo, in particolare, la Legge Regionale n. 29 del 28.6.1993, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività di volontariato nella Regione Lazio, stabilendo, tra l'altro, gli ambiti e le modalità della collaborazione tra le Aziende sanitarie e le organizzazioni di volontariato tramite i necessari convenzionamenti;

VISTO altresì che, ai sensi della stessa Legge regionale n. 29/1993 e successive integrazioni/modificazioni ed in conformità dei principi di cui alla citata L. n.

266/1991, è incentivato lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato quali organismi espletanti attività di partecipazione, solidarietà e pluralismo nonché di apporto complementare e non sostitutivo dell'intervento pubblico per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale, nel rispetto delle leggi e degli strumenti della programmazione regionale e locale;

VISTO il regolamento regionale n. 2/98 emanato ai sensi dell'articolo 12 della citata Legge regionale n. 29/1993;

CONSIDERATO che l'Associazione, così come evidenziato nella nota del 20.12.2007, ha quali obiettivi fondamentali l'umanizzazione dei luoghi di degenza ospedaliera, al fine di assicurare un sostegno ai malati di emofilia e di coagulopatie croniche, ed un miglioramento della qualità di vita per gli utenti in ogni suo aspetto, con particolare riferimento all'area di ematologia;

CONSIDERATO che l'attività svolta dall'Associazione medesima viene resa, tramite l'attività dei propri associati, esclusivamente in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà e nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti;

VISTO, tra l'altro, in particolare, così come trasmesso con la citata nota del 20.12.2007 dell'Associazione, il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 399 del 15.3.1999 con il quale è stato adottato il provvedimento di iscrizione dell' "Associazione Emofilici del Lazio - A.E.L. - O.N.L.U.S.", con sede in Via Fratelli Ruspoli, n. 2 - 00198 ROMA, nell'apposito Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato - Sezione Servizi Sociali;

CONSIDERATO che - alla luce di quanto sopra, sulla base dei citati requisiti soggettivi rappresentati - è possibile formalizzare pertanto il rapporto con l'Associazione in un quadro volto peraltro, anche in prospettiva, a favorire un ampio pluralismo della partecipazione associazionistica all'interno dell'azienda, con la possibilità pertanto, da parte del Policlinico, di aggiornare/integrare il rapporto medesimo, anche in corso di vigenza convenzionale, per favorire comunque eventuali ulteriori ingressi di associazioni di volontariato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

1. Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

Art. 2

1. L'Associazione - attraverso l'attività spontanea e gratuita dei propri iscritti e con le modalità indicate dal presente atto - collabora, con continuità operativa ed esclusivamente per fini di solidarietà, nel miglioramento della qualità dei servizi del Policlinico relativamente alla personalizzazione ed alla umanizzazione dell'assistenza fornendo sostegno in favore dei malati di emofilia e coagulopatie croniche, in conformità alle finalità previste dal proprio Statuto e dall'atto costitutivo presentati in sede di iscrizione nel registro regionale di cui in premessa.

Art. 3

1. Per l'espletamento delle attività di cui al precedente articolo 2 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, l'Associazione mette a disposizione un contingente di propri volontari per un numero complessivo di n. 8 unità così come indicato nell'apposito elenco nominativo, allegato quale parte integrante al presente atto, costituente ed individuante il gruppo locale dell'Associazione operante nell'ambito delle strutture sanitarie del Policlinico e di seguito indicato anche come "Gruppo A.E.L. Policlinico", garantendone contestualmente i requisiti di idoneità soggettivi previsti dalla normativa nonché dal presente atto, in particolare, dal primo alinea del comma 1 dell'articolo 7.

2. L'Associazione comunicherà altresì tempestivamente al Policlinico il nominativo del "Responsabile" - ai sensi e per gli effetti della presente convenzione - del citato "Gruppo A.E.L. Policlinico".

Art. 4

1. L'Associazione, anche ai fini di cui al primo alinea del comma 1 dell'articolo 8, è tenuta a comunicare tempestivamente al Policlinico ogni eventuale ritiro di volontari previsti nell'elenco nominativo allegato, mediante lettera raccomandata A.R. in cui sarà specificato il/i nominativo/i del/i volontario/i nonché la relativa data di ritiro, dovendosi corrispondentemente ritenere modificato da tale data il citato elenco nominativo.

2. L'Associazione potrà altresì, eventualmente, proporre - contestualmente o anche successivamente - la sostituzione, entro il limite numerico convenzionato, del/i volontario/i tramite lettera raccomandata A. R. che specificherà il/i

nominativo/i nonché la relativa data di immissione, dovendosi corrispondentemente ritenere modificato da tale data il citato elenco allegato.

3. Eventuali nuove ammissioni di volontari oltre il citato numero convenzionato dovranno essere concordate dalle parti tramite scambio di lettere raccomandate A.R., che specificheranno il/i nominativo/i del/i volontario/i da inserire nonché la relativa data di ammissione, dovendosi ritenere corrispondentemente modificato da tale data il citato elenco nominativo.

Art. 5

1. I volontari del "Gruppo A.E.L. Policlinico" sono identificabili da apposito tesserino nominativo, con foto, rilasciato annualmente dall'Associazione stessa.
2. La qualità di volontario del "Gruppo A.E.L. Policlinico" di cui alla presente convenzione è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro - subordinato o autonomo o comunque con contenuto patrimoniale - con il Policlinico.
3. L'attività svolta dai volontari è assolutamente gratuita ed espletata senza fini di lucro, anche indiretto.

Art. 6

1. L'attività di volontariato sarà programmata, d'intesa con il Responsabile del "Gruppo A.E.L. Policlinico", dalla Direzione Sanitaria - anche tramite il Direttore del D.A.I. ove afferisce l'area di ematologia - cui compete altresì la previa individuazione delle aree d'intervento e delle complessive esigenze cui far fronte.
2. L'attività dei volontari del "Gruppo A.E.L. Policlinico", di cui all'articolo 2, mai sostitutiva delle mansioni del personale preposto, è di assoluta sussidiarietà per il supporto alle persone nel corso della degenza con problematiche inerenti l'emofilia e la coagulopatia cronica, con esclusione di qualunque mansione assistenziale medico-sanitaria, tecnica, professionale e amministrativa di competenza esclusiva del personale dipendente del Policlinico.
3. Nell'esecuzione della presente convenzione l'Associazione dovrà assicurare una stretta correlazione tra le attitudini e le capacità del volontario e l'attività svolta.
4. I volontari devono operare esclusivamente nell'ambito del settore d'intervento per il quale l'Associazione ha ottenuto l'iscrizione, astenendosi altresì dal prendere iniziative individuali che non siano state previamente autorizzate con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

5. In particolare, i volontari garantiscono l'assoluta riservatezza e discrezione nei contatti con i malati, con le loro famiglie nonché con il personale sanitario della struttura ospedaliera.

Art. 7

1. Fermi restando gli obblighi convenzionali dell'Associazione di cui ai precedenti articoli, l'Associazione medesima si impegna altresì in particolare a:

- garantire in via diretta la copertura assicurativa - secondo le modalità e i contenuti previsti dal D.M. 14.2.1992 e successive modifiche - dei volontari previsti nell'elenco nominativo allegato e successive modifiche a mente dell'articolo 4 nonché degli eventuali tirocinanti presso il Policlinico, fermo restando l'obbligo a carico del Policlinico medesimo di rimborsare i correlati oneri economici secondo quanto previsto dal successivo articolo 8 limitatamente ai volontari e ad esclusione dei suddetti tirocinanti;
- promuovere ed effettuare, direttamente a sua cura, corsi di formazione con tirocinio guidato svolto in ambito ospedaliero nonché periodici corsi di aggiornamento a favore del "Gruppo A.E.L. Policlinico" al fine di garantire la piena ed effettiva idoneità dello stesso agli effetti del presente atto nonché la qualità delle prestazioni;
- rispondere direttamente dei singoli associati nell'espletamento delle loro attività così come in particolare descritta al precedente articolo 6;
- svolgere direttamente l'attività oggetto della presente convenzione tramite i propri associati con esclusione assoluta di affidamento della stessa a terzi;
- garantire il rispetto dell'attuale normativa in materia di trattamento di dati personali di cui al D. L.vo 196/2003 nonché della correlata regolamentazione aziendale per le attività presso il Policlinico prestate dai volontari ed eventuali tirocinanti.

Art. 8

1. Il Policlinico si impegna a:

- rimborsare gli oneri economici derivanti dalla copertura assicurativa assunta direttamente dall'Associazione ai sensi del precedente articolo 7 per un importo complessivo annuo di € 351,82 (importo unitario annuo di € 43,977 pro-capite) - pari al corrispondente importo del premio assicurativo complessivamente assunto dall'Associazione ai sensi del citato articolo 7 - con esclusivo riferimento alle

complessive n. 8 unità di volontari formalmente inserite nell'elenco nominativo allegato e successive modifiche di cui al precedente articolo 4 - tenendo proporzionalmente conto, in sede di liquidazione, del formale periodo di inserimento convenzionale - ad esclusione degli eventuali tirocinanti dell'Associazione i cui oneri restano a carico dell'Associazione medesima;

- garantire, nell'ambito della programmazione di cui al comma 1 del precedente articolo 6 nonché nel rispetto delle proprie finalità istituzionali, l'autonomia metodologica ed organizzativa del "Gruppo A.E.L. Policlinico" così come previsto dalle norme statutarie dell'Associazione;

- garantire l'accesso alle strutture sanitarie che necessitano della presenza e del servizio dei volontari dell'Associazione così come previamente concordato con le modalità di cui al comma 1 del citato articolo 6;

- mettere a disposizione del "Gruppo A.E.L. Policlinico" - nei limiti delle attuali disponibilità - congrui spazi/mobilia (spogliatoi, armadietti, ecc.) strettamente necessari per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione.

2. Nessun altro obbligo deve ritenersi a carico del Policlinico.

Art. 9

1. La Direzione Sanitaria del Policlinico - anche tramite il Direttore del D.A.I. ove afferisce l'area di ematologia - assicura comunque il rispetto dei limiti e dei vincoli previsti dalla presente convenzione e, più in generale, il rispetto dei limiti e dei vincoli previsti dalla normativa vigente per quanto concerne il corretto svolgimento dell'attività di volontariato in ambito ospedaliero con specifico riferimento a quanto richiamato dall'ultima parte del comma 1 dell'articolo 11.

2. Al fine del controllo e della verifica dei risultati della collaborazione, il Direttore Sanitario del Policlinico - anche sulla base delle dichiarazioni acquisite dal Direttore del D.A.I. ove afferisce l'area di ematologia - formulerà periodicamente un parere sulla qualità delle prestazioni oggetto della presente convenzione, valutandone la conformità alla specifica normativa vigente in materia con specifico riferimento a quanto richiamato dall'ultima parte del comma 1 dell'articolo 11.

Art. 10

1. Il Policlinico risponde dell'applicazione della presente convenzione esclusivamente all'Associazione, non assumendo alcuna responsabilità in ordine ad eventuali contenziosi tra l'Associazione stessa ed i propri associati.

2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 del precedente articolo 6, i contatti tra le parti, per ciò che concerne gli aspetti strettamente operativi della collaborazione e la reciproca informazione, sono tenuti dal Direttore Sanitario - anche tramite il Direttore del D.A.I. ove afferisce l'area di ematologia - per conto del Policlinico, nonché dal Responsabile del "Gruppo A.E.L. Policlinico" per conto dell'Associazione medesima. In particolare, i volontari per qualsiasi comunicazione avranno come tramite il suddetto Responsabile del "Gruppo A.E.L. Policlinico" e si asterranno da azioni individuali.

Art. 11

1. L'attività svolta dai volontari, così come già previsto in premessa dal comma 3 del precedente articolo 5, è assolutamente gratuita ed è espletata senza fini di lucro, né diretto né indiretto e lo svolgimento della stessa non dà, ovviamente, luogo ad alcun tipo di rapporto di lavoro, sia subordinato che autonomo, a carico del Policlinico.

Art. 12

1. La presente convenzione decorre dalla data della relativa sottoscrizione ed ha durata fino al 31.12.2008, analogamente agli altri rapporti convenzionali in materia di volontariato con scadenza unitaria al termine dell'anno solare, ferma restando la possibilità della successiva proroga di anno in anno, secondo le modalità di cui al successivo comma 2.

2. Anche a seguito di valutazione positiva in esito alla verifica di cui al comma 2 del precedente articolo 9, la presente convenzione potrà essere rinnovata di anno in anno previo espresso consenso delle parti da manifestarsi con raccomandata A.R. entro il trentesimo giorno antecedente la scadenza.

3. Il Policlinico ha comunque facoltà di recedere dal rapporto - anche prima della relativa scadenza convenzionale con lettera raccomandata A.R. - in relazione alla cancellazione dell'Associazione dal Registro Regionale nonché in relazione a gravi violazioni degli obblighi di cui al presente atto.


4. Il Policlinico si riserva altresì la facoltà di modificare, in corso di vigenza convenzionale, il numero delle unità convenzionate di cui all'allegato elenco, previa motivata comunicazione da effettuare entro trenta giorni con raccomandata A.R., in relazione alla necessità di stipulare nuovi ulteriori convenzionamenti con altre organizzazioni di volontariato, al fine di garantire il più ampio pluralismo nella

collaborazione con le associazioni del settore, così come già prospettato in premessa.

Roma, 01/02/08


Per il Policlinico

(Dott. Ubaldo Montaguti)



Per l'Associazione

(Dott. Ottorino Rossi)



ALLEGATO

ELENCO NOMINATIVO "GRUPPO A.E.L. POLICLINICO"

Nome	Cognome
1. Ottorino	Rossi (Responsabile del Gruppo)
2. Gustavo	Mangone Di Santostefano
3. Fernando	Mattiacchi
4. Maurizio	Troiani
5. Fulvio	Tranquilli
6. Francesco	Lanciani
7. Fulvio	Pagano
8. Teresa	Mangone

Ottorino Rossi